

**DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014**  
**527/2014/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA, EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ, SULL'IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI ASSIMILATE ALLE FONTI RINNOVABILI DI BOFFALORA SOPRA TICINO (MI), NELLA TITOLARITÀ DELLA OPTIMIA SRL**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 ottobre 2014

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 giugno 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione 27/99);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" e, in particolare, l'articolo 4.3 del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata il 16 maggio 2000, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra l'Enel (cui è subentrato l'attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., di seguito: il GSE) e la società Termica Boffalora S.r.l., cui è subentrata, attraverso diversi passaggi societari, la Cofely Italia S.p.A., con sede legale in via Ostiense 333, 00146 Roma (di seguito: la Cofely o la parte), con riferimento ad un

impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, sito nel comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), (di seguito: impianto), per una potenza convenzionata netta di 76 MW;

- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della Cofely, a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto il 27 giugno 2013;
- il rapporto predisposto da parte del Nucleo ispettivo in data 20 maggio 2014, trasmesso al GSE e da questo ricevuto in data 22 maggio 2014 (prot. GSE/A20140075090);
- la documentazione acquisita dal GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- la nota finale trasmessa dal GSE alla Cofely e all'Autorità per i seguiti di competenza, in data 17 giugno 2014 (prot. GSE n. P20140059244, prot. Autorità n. 18650/A del 3 luglio 2014);
- le comunicazioni successivamente inviate dalla Cofely al GSE e per conoscenza all'Autorità in data 21 luglio 2014 (prot. Cofely 044/14/GRV/gc, prot. Autorità n. 21573/A del 30 luglio 2014) e 24 luglio 2014 (prot. Autorità n. 21303/A del 28 luglio 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato, per il triennio 2013 – 2015, l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'impianto, per il quale è stata stipulata la convenzione di cessione ai sensi del provvedimento Cip 6/92, è costituito da un ciclo combinato gas-vapore, gestito in cogenerazione, funzionalmente interconnesso con una turbina a vapore a contropressione, insieme alla quale compone, ai sensi della deliberazione 42/02 un'unica sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;
- il periodo di corresponsione della componente incentivante, di cui al titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92, ha avuto termine in data 21 settembre 2006;
- in data 9 dicembre 2010 è stato stipulato il “Contratto di risoluzione anticipata della convenzione Cip 6, ai sensi dei DD.MM. 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010 e 8 ottobre 2010”, con effetti dall'1 gennaio 2011;
- in data 13 settembre 2011, l'impianto è stato posto in assetto di “conservazione lunga”, ed è stata cessata la produzione di energia;
- in data 23 ottobre 2012, l'impianto è stato ceduto dalla Cofely alla società Optimia S.r.l.;
- con nota in data 16 gennaio 2013 (prot. GSE/P20130011061) il GSE ha comunicato alla parte lo svolgimento di una verifica ispettiva con sopralluogo presso l'impianto;

- in data 27 giugno 2013 si è svolto, presso gli uffici di Roma della Cofely, un incontro tecnico tra il Nucleo ispettivo del GSE e la parte,
- la verifica ispettiva con sopralluogo si è svolta in data 11 luglio 2013, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte ed alla Optimia S.r.l. in data 5 luglio 2013 (prot. GSE/P20130143635); al sopralluogo non hanno preso parte i rappresentanti della società Optimia S.r.l.;
- la verifica ispettiva, di cui al precedente alinea, era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo:
  - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92 per una potenza convenzionata netta pari a 76 MW, con riferimento agli anni dal 2006 al 2010;
  - il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione 42/02, con riferimento alle produzioni degli anni 2009 e 2010;
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, hanno evidenziato che:
  - l'impianto non ha verificato la condizione tecnica di assimilabilità di cui al provvedimento Cip 6/92 con riferimento all'anno 2008, avendo conseguito un valore dell'indice Ien di 0,50, inferiore al valore minimo previsto di 0,51;
  - la condizione tecnica di assimilabilità è stata verificata negli anni 2006, 2007, 2009 e 2010;
  - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione non sono state verificate con riferimento alle produzioni dell'anno 2009, in quanto il valore dell'indice IRE conseguito dall'impianto, pari a 0,04 (4%) è inferiore al valore limite previsto per gli impianti esistenti, pari a 0,05 (5%);
  - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione sono state verificate relativamente alle produzioni dell'anno 2010.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento all'anno 2008, essendo terminato il periodo di corresponsione della componente incentivante, all'energia elettrica prodotta dall'impianto è stato applicato il trattamento in vigore per gli impianti convenzionali e, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione 27/99, per tale anno non vi sia luogo a operare recuperi amministrativi;

- sia, altresì, necessario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione 27/99, trasmettere gli esiti della verifica al Ministero dello Sviluppo Economico per gli eventuali seguiti di competenza;
- il soggetto tenuto all'obbligo di cui all'articolo 11, del D.lgs. 79/99, per la produzione di ciascun anno solare è il soggetto produttore o importatore che nell'anno di riferimento ha prodotto o importato più di 100 GWh di energia non rinnovabile e non cogenerativa;
- nell'anno 2009 l'impianto è stato nella titolarità di soggetti riconducibili alla parte;
- sia, pertanto, necessario che il GSE assoggetti la Cofely all'obbligo previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, con riferimento alla produzione elettrica netta dell'impianto dell'anno 2009

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento recante “*Relazione degli uffici della DOVC al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE Spa, in avvalimento da parte dell’Autorità (deliberazione 29 novembre 2012 n. 509/12), sull’impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili di Boffalora Sopra Ticino (MI), della società Optimia Srl*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prescrivere, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., di assoggettare all'obbligo previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 79/99, la società Cofely Italia S.p.A. con riferimento alla produzione dell'anno 2009 dell'impianto di produzione alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili sito nel comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), eventualmente emettendo e vendendo alla medesima società i certificati verdi necessari per l'adempimento all'obbligo. Gli eventuali relativi ricavi verranno versati a favore del conto A3;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Cofely Italia Spa, con sede legale in via Ostiense 333, 00146 Roma;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. ed al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*